



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

BELLUNO - DOLOMITI

STATUTO

Art. 1

Denominazione ed Identità

1. L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno - Dolomiti", di seguito denominata "Confcommercio - Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" ovvero "Associazione", ovvero "Ascom", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" si impegna altresì ad accettare:
 - a. le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto agli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
 - b. le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - c. il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" si impegna ad accettare le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale
6. Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Belluno, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" ha sede in Belluno ed ha durata illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali ;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua

natura associativa;

- i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti”:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) presta agli associati che lo richiedano, e dietro corresponsione di un contributo supplementare determinato dall'organo competente, consulenza e assistenza in materia di contratti di lavoro, nonché servizi in materia sindacale, tecnica, amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale, previdenziale e sociale, nonché di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutarî;
- h) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”. **I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;**
- j) **Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti” adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”**
- k) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

- l) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia Veneto Unione Regionale";
- m) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi ed i consumatori;
- n) promuove la costituzione delle Commissioni Territoriali di Conciliazione ed Arbitrato per le controversie di lavoro;
- o) può promuovere la mediazione per gestire efficacemente il contenzioso attraverso le moderne tecniche di negoziazione, facilitando l'accordo tra le parti, orientandole verso una soluzione ottimale, quale organismo di mediazione così come previsto dal D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e ss.mm.ii.;
- p) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire in qualità di socio a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Belluno, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia e comunque soggetti che svolgono attività economiche, purché residenti nel territorio provinciale.
2. **Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella provincia di Belluno, entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia". Ciascun partecipante è tenuto al pagamento dell'apposito "contributo di adesione contrattuale" previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi**
3. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni ed Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli dell'Associazione, con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
4. **Organizzazione Territoriale**
 - a) Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio dell'Associazione - nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività - ripartisce il territorio in Consulte Territoriali e Poli Associativi determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze. Esse sono tutte suddivisioni interne dell'Associazione, operanti nell'ambito e nei limiti degli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli organi statutari dell'Ente. Per il loro funzionamento si assumono, compatibilmente con la loro natura, le norme regolanti il funzionamento e l'attività degli organi previsti dallo statuto e la particolare normativa prevista dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'art.23, comma 1 lett. c).
 - b) Di norma, la Consulta Territoriale, suddivisione interna dell'Associazione, raggruppa

tutti gli associati di ogni Comune per meglio seguire i problemi e la tutela dei diritti e degli interessi locali propri dei settori rappresentati dall'Associazione.

L'assemblea della Consulta Territoriale elegge secondo le modalità definite dal regolamento di cui alla lettera precedente, direttamente o tramite delegati, un Consiglio, un Delegato che la presiede ed eventualmente un Consiglio e un Vice-delegato.

Il Consiglio dell'Associazione con propria delibera stabilisce, in funzione della consistenza demografica e del sistema economico dei vari comuni, gli ambiti territoriali anche sovracomunali costituenti ciascuna consulta territoriale.

- c) Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Poli Associativi, suddivisioni interne dell'Associazione riferite a più Consulte Territoriali formate dalle aziende associate con attività nei territori dei Comuni individuati nel regolamento di cui alla lettera a) del presente articolo. I Delegati Comunali dei territori ricompresi nel Polo e i Presidenti di Sindacato aventi attività nel Polo stesso compongono il Coordinamento in seno al quale eleggono, scegliendolo tra i Delegati, un Coordinatore ogni quinquennio in coincidenza col rinnovo delle cariche degli organi statutari dell'Associazione.

Il Coordinamento territoriale cura la soluzione dei problemi e la tutela dei diritti ed interessi nell'ambito del Polo di riferimento.

5. Organizzazione Categoriale

- a) Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio dell'Associazione – nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività organizza i soci in Associazioni provinciali di categoria - altrimenti detti Sindacati o Gruppi) determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze.

Esse sono tutte suddivisioni interne dell'Associazione, operanti nell'ambito e nei limiti degli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli organi statutari dell'Ente.

Per il loro funzionamento si assumono, compatibilmente con la loro natura, le norme regolanti il funzionamento e l'attività degli organi previsti dallo statuto e la particolare normativa prevista dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'art.23, comma 1 lett. c).

- b) Di norma, l'Associazione provinciale di categoria, suddivisione interna dell'Associazione, raggruppa gli associati di tutto il territorio provinciale operanti nel medesimo settore merceologico, ne cura la tutela e ne promuove lo sviluppo economico e tecnico.

L'assemblea dell'Associazione di categoria elegge, direttamente o tramite delegati, un Consiglio, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente

- c) L'Associazione assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli operatori facenti parte di comparti merceologici o di settori di attività che non esprimono una Associazione Provinciale di categoria.

6. Rapporti con l'Associazione

- a) Le strutture di cui ai precedenti commi 4 e 5, nello svolgimento di attività presso o con Enti, Organismi ed Autorità e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni, ecc., sono tenute ad informare preventivamente l'Associazione ed a concordare con essa gli indirizzi da seguire.

- b) Qualora l'Associazione accerti, da parte di tali Strutture, inosservanze delle direttive degli Organi e/o delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, potrà assumere la gestione diretta delle attività e, qualora lo reputi necessario, nominare un delegato o un commissario. Organo competente ad attuare le misure descritte nel presente comma è il Consiglio Direttivo.

- c) Di norma, la durata delle cariche previste ai commi 3 e 4 è determinata in cinque anni.

7. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta

l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

8. Ciascun socio che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno" è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale **con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. Ciascun socio è altresì tenuto al pagamento dell'apposito "contributo di adesione contrattuale" previsto nei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia"**.
9. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
10. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante sulla quale delibera la Giunta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. o PEC entro 30 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Consiglio che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori 60 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per l'anno successivo.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r., PEC o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti".
Con i medesimi termini e analoghi modi è riconosciuta anche all'Ascom facoltà di disdetta.
6. I Soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi competenti.

In presenza di particolari situazioni, su proposta del Consiglio e su approvazione dell'assemblea straordinaria, possono essere stabiliti contributi straordinari.

I contributi vengono notificati e riscossi secondo modalità e tempi stabiliti dal Consiglio

dell'Associazione.

L'obbligazione contributiva nasce automaticamente con l'assunzione della qualifica di socio.

Il contributo per il primo anno di associazione è ridotto alla metà in caso d'iscrizione nel secondo semestre.

La posizione di **di socio** (e il relativo contributo associativo) è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

7. L'esercizio dei diritti sociali e negli Organi di cui all'art. 6 e all'art. 18 lettera, a, b, c, e d nonché la rappresentanza dell'Associazione in enti o commissioni spetta ai soli soci in regola coi versamenti dei contributi e che non siano dimissionari.

I soci sono tenuti ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, adempiendo le disposizioni dagli stessi emanate.

Tutte le cariche sociali sono gratuite fatto salvo quanto disposto all'art.16 comma 1; è ammesso il rimborso spese.

8. Il Presidente dell'Associazione può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - b) per espulsione deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno -- Dolomiti" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, per azioni disonorevoli, per atti dannosi all'Associazione o alla sua immagine, per indisciplina nelle assemblee e nelle riunioni o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per decadenza deliberata dalla Giunta a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria o di contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione
 - c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.
3. La proposta di sospensione o espulsione di cui alle lettere b) e c) del comma 1) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
4. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni

dalla sua adozione.

5. Avverso l'adozione della sanzione, l'associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Veneto Unione Regionale"

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Veneto Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Veneto Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

Art. 14

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" sono i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di

voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Belluno - Dolomiti” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Belluno - Dolomiti” sono eletti normalmente a scrutinio segreto, salva diversa unanime determinazione dell’assemblea procedente, e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 15

Incompatibilità

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Belluno - Dolomiti” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Belluno - Dolomiti” la carica di componente degli Organi associativi monocratici o collegiali - ivi comprese le cariche di Presidente di sindacato e componente del consiglio direttivo del sindacato di categoria e di Delegato territoriale e componente della Consulta territoriale di cui all’art.6 comma 4 – diverse da quelle definite al comma precedente sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
3. Attraverso delibera motivata del Consiglio esclusivamente gli organi di cui al comma 2 del presente articolo è possibile prevedere, sui singoli casi, specifica deroga.
4. L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Belluno - Dolomiti”.
5. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiori commi 1 e 2 senza il rispetto delle previste procedure, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. L’accettazione della candidatura comporta la sospensione dalla carica ricoperta.
6. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Belluno – Dolomiti”.

Art. 16

Durata

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Belluno- - Dolomiti” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente, ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Revisori e di Presidente del Collegio dei Probiviri ed eventualmente dei Componenti del Collegio (se non associati), ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso

Art. 17

Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto
2. Dopo l’espletamento, in tutto o in parte del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere eletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari al 60% dei voti espressi dall’organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata ma un altro candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta (50% +1) quest’ ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta (50% + 1) si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 18

Organi

1. Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Belluno” sono:
 - a) l’Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) il Collegio dei Probiviri.
2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.
3. L’avviso di convocazione degli organi di cui al comma 1 del presente articolo così come degli organismi di cui all’art. 6 commi 4 e 5, all’art. 10, all’art.11 e all’art.12 nonché di ogni organo o collegio previsto dallo Statuto, può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto. L’avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

Art. 19

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio - Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" è costituita dai Presidenti delle Associazioni Provinciali di categoria, dai Presidenti delle Consulte territoriali.
2. Sono componenti di diritto dell'Assemblea i componenti della Giunta, del Consiglio, i presidenti dei Gruppi Giovani imprenditori e Terziario Donna oltre al Presidente dell'Enasco Provinciale.
3. Ogni componente l'Assemblea può essere portatore di una sola delega.
4. Su invito del Presidente, possono inoltre assistere ed eventualmente prendere la parola, autorità, personalità ed esperti, anche non soci, i Presidenti degli Enti collegati nonché dipendenti dell'Associazione.

Art. 20

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale dell'Associazione vincolanti per tutti i soci;
 - b) elegge:
 - il Presidente dell'associazione
 - il Consiglio dell'Associazione tra i componenti dell'Assemblea con le modalità previste dal successivo art. 22;
 - c) elegge le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;
 - d) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, la relativa relazione finanziaria nonché, entro il 31 marzo, il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Dispone l'inoltro del bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, e del bilancio preventivo a Confcommercio Imprese per l'Italia e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché, con riferimento all'approvazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, scadenza da comunicare preventivamente alla Confederazione, la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;
 - e) approva, contestualmente al bilancio consuntivo, la relazione morale del Presidente.
 - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti", ai sensi degli artt. 20 e 36 del presente Statuto.
4. Le modifiche statutarie possono essere deliberate anche mediante referendum.

Art. 21

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che può delegare altra persona componente il Consiglio. In occasione del rinnovo delle cariche, l'assemblea sceglie il

Presidente tra i suoi componenti.

2. Le funzioni di Segretario dell'assemblea ordinaria sono svolte dal Direttore dell'Associazione o da un suo delegato.
Gli scrutatori, in numero di tre, sono nominati dall'assemblea e possono essere coadiuvati dal Direttore o da un suo delegato.
3. Nelle Assemblee straordinarie il segretario dovrà essere un Notaio designato dal Presidente dell'Associazione.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per le deliberazioni di cui all'art. 20 secondo comma ed entro i termini previsti dallo stesso articolo; può essere inoltre convocata ogni qual volta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio lo ritengano opportuno e deve essere convocata senza ritardo qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di cui all'art. 19, terzo comma.
6. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante invito scritto, anche via e-mail, oppure a mezzo di avviso pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione, ovvero con altre modalità ritenute idonee dal Consiglio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima convocazione.
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria che deve approvare il bilancio consuntivo deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui il bilancio consuntivo e quello preventivo possono essere consultati.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione allorchè sia presente, anche per delega, la metà più uno dei componenti.
Trascorsa un'ora da quella indicata per la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti espressi.
9. L'Assemblea straordinaria è valida quando siano intervenuti di persona o per delega la metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi.
1. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 50% dei suoi presenti di persona o per delega. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. o PEC L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
11. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
12. Il Presidente dell'assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni, che possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea o i casi espressamente stabiliti dal presente statuto.
13. In caso di parità nelle votazioni palesi è determinante il voto del Presidente; nelle votazioni segrete le votazioni si ripetono e, in caso di nuova parità, la proposta si intende respinta.
Non vengono computate ad ogni effetto le schede bianche e quelle nulle.
14. In caso di parità di voto nelle elezioni delle cariche sociali, si intenderà eletto il più anziano di iscrizione associativa.

Art. 22

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio è formato da

- un numero massimo di venti membri eletti tra i componenti della assemblea di cui almeno dieci scelti tra i delegati comunali, garantendo adeguata rappresentanza delle varie zone della provincia.
- i componenti della Giunta che ne sono membri di diritto.

Essi debbono essere titolari o legali rappresentanti di ditte associate o collaboratori nelle medesime in modo effettivo e permanente.

Su proposta del Presidente, possono essere cooptati nel Consiglio imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ed utilità per l'Associazione, fino ad un massimo di tre, ulteriori rispetto a quelli eletti.

- 2. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri il Consiglio potrà procedere a reintegrazione per cooptazione.
- 3. Su invito del Presidente, possono di volta in volta partecipare, senza diritto di voto, tecnici ed esperti di specifiche problematiche economiche, sindacali e giuridiche

Art. 23

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- a) determina le direttive d'azione della Associazione;
- b) redige, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio Imprese per l'Italia" il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio seguente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) approva e modifica i regolamenti interni e propone all'assemblea l'istituzione di eventuali contributi straordinari;
- d) determina l'organizzazione territoriale e categoriale secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
- e) assume le determinazioni di cui all'art. 9, 1° comma;
- f) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;ⁱ
- g) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- h) svolge ogni altra attività ad esso demandata dal presente statuto;
- i) ha ogni potere di straordinaria amministrazione e quindi, fra l'altro, ampia facoltà di acquistare e vendere beni immobili e mobili registrati, di assumere mutui anche ipotecari, di partecipare a società di qualsiasi tipo, di acquistare e vendere quote sociali e partecipazioni azionarie e di compiere qualsiasi atto che possa essere di interesse dell'Associazione, delegando ad intervenire negli atti suddetti il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento le persone indicate dall'art. 27.
- l) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta
- m) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

Art. 24

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda la maggioranza della Giunta o del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori.
In tali ultimi casi il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione deve avvenire di norma per iscritto, anche via e-mail, con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telegraficamente, via telefax o con l'utilizzo di strumenti informatici senza l'osservanza del termine di cui sopra.
5. Le sedute sono valide se risulta presente un terzo dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto ed eventualmente del voto espresso per delega e le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.

Art. 25

Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, e da sei componenti elettivi scelti dal Presidente tra gli Associati. La nomina dei componenti della Giunta viene ratificata dal Consiglio nella prima riunione. In seno alla Giunta il Presidente nomina i Vicepresidenti tra cui il Vicario.
2. La Giunta:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio;
 - b) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;
 - c) provvede all'amministrazione dell'Associazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato al Consiglio;
 - d) delibera sull'ammissione dei soci e la loro decadenza per mancato pagamento dei contributi associativi ex art.8 comma 1 lett.c);
 - e) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in organismi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci;

Art. 26

Giunta: Convocazione

1. La Giunta, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario e comunque di norma almeno una volta ogni due mesi, con preavviso di almeno otto giorni.

2. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche telegraficamente, a mezzo telefax o con l'utilizzo di strumenti informatici senza l'osservanza del termine di cui sopra. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Nelle votazioni, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 27

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare a componenti gli Organi di cui all'art. 18 lett. a), b), e), ovvero al Direttore o a funzionari dell'Associazione per quanto non incompatibile con la funzione svolta.
2. Il Presidente inoltre:
 - attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - convoca e presiede le riunioni di Consiglio ;
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, di nominare avvocati e procuratori alle liti, di transigere le controversie, dandone notizia alla Giunta;
 - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Organizzazione;
 - può convocare a suo giudizio i presidenti delle strutture organizzative interne, di cui all'art. 6, commi 4 e 5, per l'esame di particolari problemi organizzativi, di interesse generale o propri della struttura;
 - può sostituirsi alla Giunta e al Consiglio nei casi di urgenza, riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica.

Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza o impedimento di questi, da altro Vice Presidente.

Art. 28

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" è composto da 3 componenti effettivi eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
2. Quando venga a mancare un componente effettivo del Collegio, l'Assemblea alla prima riunione provvederà ad integrare il Collegio con la nomina del componente mancante.

Art. 29

Collegio Dei Revisori: Funzioni

1. Il Collegio dei Revisori ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli Organi.
2. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, dal Direttore o da un suo delegato.

Art. 30

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi anche non soci, proposti dal Consiglio all'Assemblea che li elegge.
3. In occasione della prima riunione del Collegio, i membri effettivi provvedono a nominare nel suo seno il Presidente che dovrà esser Avvocato iscritto all'Albo o docente in materie giuridiche anche in quiescenza.
4. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni non riservate dallo Statuto ad altri organi, in relazione all'applicazione dello Statuto stesso e di eventuali regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere vincolante per i soci su ogni controversia tra questi o tra gli stessi e gli organi statuari dell'Associazione, che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o da tutte le parti tra cui la controversia è insorta, ovvero nei casi previsti dall'articolo 9 punto 5 e dall'articolo 14 punto 5.

La pronuncia deve essere assunta di norma entro novanta giorni dalla richiesta di intervento del Collegio.

L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione dell'obbligo del ricorso al Collegio dei Probiviri sulle questioni di cui sopra.

5. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.
6. Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, dal Direttore o da un suo delegato.

Art. 31

Direttore e Uffici

1. L'Associazione per l'esercizio della propria attività dispone di una organizzazione tecnico-burocratica con uffici e servizi dislocati nel capoluogo provinciale, sede di uffici amministrativi pubblici con competenze nel distretto.
2. Sovrintende alla organizzazione e alla disciplina degli uffici sia provinciali che periferici dell'Associazione un Direttore, nominato dal Consiglio su proposta dal Presidente, che svolge la sua attività secondo le direttive del Presidente stesso in esecuzione anche delle deliberazioni degli organi statuari.

Il Direttore dispone per le spese e per le riscossioni ordinarie.

Ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

Firma la corrispondenza ordinaria dell'Associazione e controfirma quella degli Organi collegiali e delle suddivisioni interne dell'Associazione, quali le Associazioni di categoria, le Delegazioni, i Coordinamenti.

Coadiuvava inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli stessi Organi e di tutte le suddivisioni interne dell'Associazione.

Funge da segretario, accertandone la regolare composizione, delle assemblee e riunioni indette nell'ambito dell'Associazione in tutto il territorio provinciale, delegando in sua assenza o impedimento un collaboratore, tranne nei casi in cui tale compito sia espressamente

attribuito dallo statuto ad un Notaio.

3. conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza, sulla base degli indirizzi del Presidente o degli Organi competenti;
4. Di ogni assemblea o riunione è redatto apposito sintetico verbale.
Atti e documenti sono conservati negli archivi degli uffici dell'Associazione per tutto il tempo in cui possono estrinsecare la loro validità, avuto riguardo alla natura giuridica dell'Associazione.
5. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 32

Fondo Comune

1. Il Fondo comune di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" è costituito da:
 - a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - b) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - c) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
 - d) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - e) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - f) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - g) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
 - h) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
 - i) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - j) ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano

disposte dalla legge.

3. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 33

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 34

Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Belluno - Dolomiti", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 36

Norme finali e transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione.